



Autorizzazione 7061/2020 del 25/06/2020 08:37

Codice Pratica: **7061/2020**

Nuova domanda

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Uff.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

AUTOTRASPORTI FRATELLI SOLI S.R.L.

VIA CLAUDIA 1667

41056 SAVIGNANO SUL PANARO (MO)

Tel: 059731446

Fax: 0597576010

Mail: info@soliautogru.it

PEC: soliautogru@cert.cna.it

AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI – U.O. CONCESSIONI

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **25/06/2020** assunta al P.G. **18516/2020** dalla Ditta **AUTOTRASPORTI FRATELLI SOLI S.R.L.** con sede in **VIA CLAUDIA 1667 - 41056 SAVIGNANO SUL PANARO (MO)** P.I/C.F. **01537730366**.

Visto gli elenchi di strade rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito (ARS).

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO	Iveco Magirus 440	N° DI TARGA	EL481TS	ASSI	2
--------------	--------------------------	-------------	----------------	------	----------

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO	Fgm 38	N° DI TARGA	XA057NC	ASSI	4
--------------	---------------	-------------	----------------	------	----------

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

largh. ml:	3,000	lung. ml.:	16,500	altezza ml.:	4,300	MASSA compl. t:	44,000
------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

sporg. ant. ml:	0,000	sporg. post. ml:	0,000
-----------------	--------------	------------------	--------------

MATERIALE TRASPORTATO: una o più cose indivisibili, eccedenti i soli limiti dell'art. 61 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni previste al c. 9, art. 13, del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

L'indennizzo per la **maggiore usura** della strada **non è dovuto** in quanto le masse del veicolo/convoglio non eccedono quelle imposte dalle norme vigenti.

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **01/07/2020** al **30/06/2021** e per **N. ILLIMITATO DI TRANSITI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

sulle strade (o tratte di esse), percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali alla data del transito, contenute in una sezione dell'Archivio Regionale delle Strade (ARS) alla voce "strade con limite di larghezza 6m e 7m" di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l'obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall'ARS alla data del transito che dovrà essere sempre comunque verificato dalla Ditta prima dell'inizio di ciascun viaggio, ai seguenti link:

<http://serviziisr.regione.emilia-romagna.it/ARS>

<http://serviziisr.regione.emilia-romagna.it/ARS/Mobile>

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito, consultabile ai link sopra indicati, nonché l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92).

PER IL TRANSITO SUI MANUFATTI DI ASPI:

I valori e le condizioni di transitabilità dei cavalcavia sovrappassanti le tratte autostradali di ASPI sono riportati nella mappa redatta da ASPI al link:

<https://www2.autostrade.it/BVSTeCrossing/public>

Per tali cavalcavia l'autorizzazione è valida solo entro la soglia dei valori di "transito condizionato" riportati nella mappa. **Al di sopra di tale soglia è necessaria un'autorizzazione singola o multipla.**

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

NON E' PRESCRITTA LA SCORTA SULLE STRADE DA 7,00 METRI (M. 3,50 DI CORSIA), MENTRE E' D'OBBLIGO LA SCORTA TECNICA SULLE STRADE DA 6,00 METRI (M. 3,00 DI CORSIA) CON LA GARANZIA CHE SU TUTTO IL PERCORSO INSISTA UN FRANCO MINIMO RISPETTO AI LIMITI DI CORSIA, MISURATO SU CIASCUN LATO, DI ALMENO 0,20 M.

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (N.C.d.S.), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionali) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

L'utilizzazione dei veicoli locati o comodati senza conducente per il trasporto merci su strada per conto terzi, sia nelle relazioni di traffico nazionale che internazionale, deve rispettare quanto disposto dalle vigenti direttive comunitarie e dai decreti di attuazione in materia, nonché dall'articolo 84 del D.Lgs. n. 285/92.

E' ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione sostitutiva rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile tra i limiti superiori fissati dall'autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del codice. E' consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento e di tutti i limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta tecnica, qualora imposta.

In relazione sia alla natura che alla tipologia della merce il veicolo/complesso di veicoli adottato deve risultare idoneo e dotato di tutti i mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto stesso.

Per l'utilizzazione di veicoli locati senza conducente ovvero in comodato d'uso gratuito, deve trovarsi a bordo del veicolo la probante documentazione richiesta dalle norme vigenti in materia e tra questa, in particolare, quella attestante sia la disponibilità d'uso del veicolo stesso che il rapporto di lavoro del conducente.

PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO CONDIZIONATO ED ESCLUSIVO" INDICATO NELL'ARS PER I CAVALCAVIA/MANUFATTI/PONTI DI PROPRIETA' PROVINCIALE E COMUNALE

PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO CONDIZIONATO" :

- velocità di percorrenza non superiore a 5 km/h;
- transito a centro corsia (vietato interessare il margine destro anche se consentito dall'ampiezza della corsia stessa);
- transito unico sul ponte, ovvero transito in assenza di altri veicoli che precedono o seguono nella medesima corsia e direzione di marcia (nessun condizionamento imposto nell'altra direzione, tranne l'esclusione di altro trasporto eccezionale per massa, come previsto dal D.P.R. n. 495/92 al c. 8 dell'art. 16 – Regolamento di esecuzione);
- scorta tecnica per la percorrenza sul ponte, nonché obbligo di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali

PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO ESCLUSIVO" :

- velocità di percorrenza non superiore a 5 km/h;
- transito unico sul ponte, con conseguente blocco temporaneo del traffico in accesso sull'opera medesima da entrambe le provenienze;
- transito al centro dell'impalcato, in mezzzeria della carreggiata e comunque in posizione trasversalmente equidistante dai due parapetti laterali;
- scorta tecnica per la percorrenza sul ponte, nonché obbligo di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

Il transito esclusivo è ammesso solo per complessi veicolari con le seguenti caratteristiche tecniche:
carico distribuito equivalente massimo (inteso come rapporto fra carico complessivo e distanza tra primo e ultimo asse del complesso veicolare): 7,8 ton/m;
massa per asse non superiore a 13 ton;
interasse minimo fra due assi contigui pari o superiore a 1,3 m.

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 25/06/2020 08:37

IL FUNZIONARIO P.O.

Firmato digitalmente da Pacchioni Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/TRASPORTI_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK_Pratica=99501&PK_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)



Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)